

ACCORDO INTEGRATIVO TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA CASA DI CURA VILLA DEI PINI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA PER EMERGENZA COVID-19 – ANNO 2021

**TRA**

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nominato con delibera n.584 del 27/05/2022

**E**

KOS CARE srl per la CASA DI CURA VILLA DEI PINI, successivamente denominata "Casa di Cura" codice fiscale/partita IVA 01148190547, con sede legale in Via Durini, n.9 – 20122 Milano nella persona del Rappresentante Legale dr. Enrico Brizioli, domiciliato per la carica presso la sede legale della Casa di Cura

**VISTI**

- il Decreto Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria"*;
- il Decreto Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, così come modificato con D. Lgs. 101/18;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni *"Disciplina del Servizio Sanitario Regionale"*, in particolare l'art.29 *"Finanziamento della mobilità sanitaria"* e l'art. 76 *"Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private"*;
- la L.R. n.51 del 05/08/2009 e successive modifiche ed integrazioni *"Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento"*;
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale del 17 novembre 2016 n. 79/R *"Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie"*;
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD);
- il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera GRT del 15 maggio 2017, n.504 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30 gennaio 2019 *"Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati, Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni"*;
- il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R – *"Autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020"*;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e il Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 con i quali è stato dichiarato e prorogato, in ultimo sino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virabili trasmissibili;-
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* , con il quale considerata la straordinarietà e l'urgenza della situazione

emergenziale, sono state introdotte misure di sostegno per interventi di tutela anche della salute e sicurezza e seguenti;

## RILEVATO

- che con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 coordinato con la Legge di conversione 23 luglio 2021, n.106 recante “ *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, al Titolo III “*Misure per la tutela della salute*”, art. 26 “*Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse*” al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e delle prestazioni ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020 a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è stato stabilito che, le Regioni, esclusivamente fino al 31 dicembre 2021:

a) possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato di cui agli accordi stipulati per l'anno 2021, in deroga all'art.15, comma 14, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse;

b) le strutture private accreditate eventualmente interessate rendicontano alle rispettive regioni l'attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della predetta deroga;

- che la Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale in attuazione del D.L. n.73/2021, con nota prot. 28612 del 06/07/2021 avente ad oggetto “*Piano di rientro Liste di attesa*” ha fornito indicazioni operative alle Aziende Sanitarie Toscane per la predisposizione dei piani di recupero delle liste di attesa;

- che con successiva nota agli atti d'ufficio, la competente Direzione regionale ha comunicato ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. “*...l'accantonamento per ciascuna delle tre AA.UU.SS.LL. delle quote di contributi in c/esercizio attribuite della Regione che risultano non utilizzate in maniera specifica nel 2020 per il recupero delle liste di attesa stimate*” prevedendo per l'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro un assegnato pari ad 5,0 €/Mln, precisando “*...che le suddette risorse vengano impiegate nel 2021 per il finanziamento delle maggiori prestazioni richieste in tal senso alle strutture private accreditate, in deroga, se necessario e come previsto dal c.2 dell'art.26 del D.L. 73/2021, ai limiti economici previsti dall'articolo 15, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n.135/2012.*”;

- che con nota prot. P/53737 del 20/07/2021 “*Risorse utilizzabili per il recupero liste di attesa*” questa Azienda sanitaria ha comunicato al Direttore Diritti Cittadinanza e coesione sociale la destinazione del finanziamento ad essa assegnato;

## CONSIDERATO

- che con delibera n. 262 del 18.02.2021 “*Approvazione schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e i Gestori della Sanità privata accreditata per l'acquisto di prestazioni di ricovero ospedaliero, riabilitazione, attività congiunta, cure intermedie, specialistica ambulatoriale e diagnostico strumentale anni 2021-2022-2023-2024*”, è stato approvato lo schema di convenzione con i Gestori della Sanità privata;

- che con delibera n. 632 del 03.05.2021 “*Approvazione Budget case di cura accreditate anni 2021 – 2022- 2023 -2024*” sono stati approvati i tetti di spesa destinati alle singole Case di Cura accreditate sul territorio della Azienda USL Toscana Centro;

- che la Casa di Cura Villa dei Pini ha sottoscritto la convenzione di cui alla delibera n. 262/2021, sopra richiamata e la scheda di budget di cui alla citata delibera DG n. 632/2021;

- che con delibera n.2039 del 30.12.2021 “*Preso d'atto del finanziamento di cui alla DDRT 21952/2020 e DGRT n.1225/2020 – Finanziamento alle Aziende ed Enti del SSR per iniziative finalizzate al recupero delle liste di attesa chirurgiche ed ambulatoriali*”, l'Azienda sanitaria ha preso atto del finanziamento assegnato dalla Regione Toscana, di cui 0,2€/Mln destinati alla Casa di Cura Villa dei Pini, come da relazione prot. P/57967 del 05/08/2021 del Direttore Sanitario, agli atti d'ufficio;

## **TANTO PREMesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale e pertanto si intendono integralmente riportate al presente articolo.

### **ART. 2 – OGGETTO**

Il presente Accordo Integrativo regola i rapporti tra l'Azienda e la Casa di Cura Villa dei Pini per l'erogazione di prestazioni sanitarie per il recupero delle liste di attesa incrementatesi in conseguenza delle modifiche intervenute nei mesi scorsi nell'erogazione di prestazioni sanitarie ordinarie a causa dell'emergenza COVID-19, così come descritto nella nota agli atti d'ufficio del Direttore Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana.

### **ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

La Casa di Cura Villa dei Pini prende atto espressamente che il costo delle prestazioni sanitarie oggetto del presente atto è assicurato dalla quota parte derivante dal finanziamento per il recupero delle liste di attesa, osservando le modalità inserite nello schema di convenzione sottoscritto di cui alla Delibera aziendale n. 262/2021;

### **ART. 4 – VOLUME ECONOMICO E RENDICONTAZIONE**

Il volume economico assegnato alla Casa di Cura Villa dei Pini, pari ad 0,2 €/Mln derivante dalla quota di contributo in c/esercizio attribuita dalla Regione per il recupero delle liste di attesa, anche in deroga ai limiti economici previsti dall'art. 15 co 14 D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/12, ad integrazione del volume economico già contrattualizzato dovrà essere rendicontato da specifico codice progetto;

### **ART. 5 – DURATA**

Il finanziamento di cui all'art. 4 "*Volume economico*" è attribuito esclusivamente per l'anno 2021 ed è destinato esclusivamente alle prestazioni rendicontate al 31 dicembre 2021. Nessun ulteriore finanziamento sarà garantito alla Casa di Cura Villa dei Pini nei successivi anni, salvo diversa indicazione regionale.

### **ART. 6 – ULTERIORI INDICAZIONI**

Per quanto non diversamente disposto si applicano le vigenti norme di legge e quanto previsto dalla convenzione di cui alla delibera DG n. 262/2021.

Letto, firmato e sottoscritto

Firenze 01/06/2022

a) per l'Azienda USL Toscana Centro - Il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati

Dr Giorgio Nencioni

Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005

b) per KOS CARE srl per la CASA DI CURA VILLA DEI PINI

Dr. Enrico Brizioli

Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005

